

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 71 Del 23-12-22

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di dicembre con inizio alle ore 11:30 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Straordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti:

PORCU GIACOMO	P	Melis Federica Giuseppa	A
Mua Michela	P	Pibia Rossano	P
Onali Andrea	P	Piparo Ilaria	P
Manca Marta	P	Loche Barbara	A
Pinna Emanuele	P	Pibia Giuseppe	P
Meloni Eleonora	P	Collu Chiara	P
Meloni Graziano	A	Orru' Rebecca	A
Ena Cesare	P	Scalas Giosue'	P
Sarais Filippo	P		

risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente Ena Cesare constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

Pibia Rossano
Piparo Ilaria
Collu Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

Visto:

- l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;
- l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3 comma 5 quinquies DL 228/2021 che ha sganciato il termine di approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI al 30 aprile di ogni anno rispetto a quello previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione;
- l'art 13 comma 5 bis DL 4/2022 in merito alla possibilità di approvare tariffe ed aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, anche prorogato, provvedendo, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti, fermo restando il termine del 30 aprile per l'approvazione dei regolamenti TARI;
- l'art 3 comma 5 quinquies del decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, che ha previsto, nell'ipotesi di proroga del bilancio di previsione in data successiva al 30 aprile, di approvare piani finanziari, tariffe e Regolamenti entro il termine prorogato di approvazione del bilancio;
- l'articolo 13 del DL 201/2011, convertito nella Legge 214 del 2011, così come modificato dall'art 15 bis del DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, ed in particolare il comma 13 bis ed il comma 15 ter in tema di invio e pubblicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze Sezione Portale del Federalismo Fiscale, e conseguente efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 contenente chiarimenti sull'art 15 bis DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, in tema di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Rilevato che il D.M. del 20/07/2021 ha stabilito il formato elettronico (PDF/A-1 a accessibile e firma in PADES) per le deliberazioni che devono avere per essere trasmesse al MEF al fine della pubblicazione;

Considerato il recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione europea - in particolare la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE - che ha introdotto importanti modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati;

Visto:

-il decreto legislativo n. 116 del 2020 che è intervenuto su:

- l'art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- l'art. 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti ed ha parzialmente modificato, tra l'altro, al comma 3, l'elenco dei rifiuti speciali;
- l'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale, e al comma 2-bis dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'art. 238, comma 10 del TUA che prevede l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (o in altri termini esclusione della parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti) per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ricorso al mercato, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni.

Visto:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, che prevede che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di

economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

- l'art 1, comma 527, della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del ‘chi inquina paga’ ;

Considerato che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- ha approvato la deliberazione n. 444/2019 del 31 ottobre 2019 contenente prescrizioni relative alla trasparenza nei confronti degli utenti del servizio rifiuti e tra enti e gestori;

Richiamate inoltre:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, in tema di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e l'Allegato A della suddetta deliberazione che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- la deliberazione di ARERA n. 444/2019, recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Considerato che a seguito della citata deliberazione ARERA n.443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Richiamate le deliberazioni ARERA:

- n 158/2020/R/RIF di adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19;
- n 57/2020/R/RIF del 03/03/2020 Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente;
- n 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- n 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini della predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- n 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 che ha modificato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) che i Comuni devono applicare per l'elaborazione del Piano tariffario con

l'introduzione di una nuova procedura di costruzione del Piano Economico Finanziario della durata di quattro anni dal 2022 al 2025;

- n 636/2021/R/COM del 30/12/2021 recante disposizioni urgenti in materia di rateizzazione;

Considerato che:

- la legge 481/95 affida all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;

- l'articolo 2, comma 12, lett. h), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità *“emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente”*;

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione”*, ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;

- la predetta disposizione, in particolare, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità, tra l'altro, la *“definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori”* (lett. b), nonché la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza”* (lett. c);

- con la deliberazione 226/2018/R/RIF, l'Autorità ha disposto l'avvio di un procedimento per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito anche: RU), in coerenza con le sopramenzionate disposizioni della legge 205/17 nonché della legge 481/95;

- con la deliberazione 444/2019/R/RIF e il relativo Allegato A recante il *“Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (di seguito: TITR) l'Autorità ha definito i contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale che devono essere garantiti dai gestori all'utente del servizio;

Vista la Delibera n. 15 del 18 gennaio 2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di approvazione del Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio dei Rifiuti urbani (c.d. TQRIF), quale allegato A alla delibera medesima;

Preso atto che, con il TQRIF, l'Autorità ha introdotto:

- un insieme di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;
- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle *performance* conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati,

l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;

- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica degli standard coerentemente con lo schema regolatorio di riferimento della gestione;
- l'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente Territorialmente Competente (ETC);

Considerato che:

- sono tenuti al rispetto delle disposizioni del TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali: l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; raccolta e trasporto; nonché spazzamento e lavaggio strade, ognuno per la propria competenza gestionale, in caso di gestione di distinti soggetti e non di unico gestore;

- con la citata delibera n. 15 del 18 gennaio 2022 l'Autorità ha previsto l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, di un insieme di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, differenziati per quattro schemi regolatori, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono;

Visto l'obbligo per l'Ente Territorialmente Competente di determinare, entro i termini di legge, *“gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*, ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2022 che ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a carico dei gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'ambito comunale di riferimento secondo lo *Schema I “livello qualitativo minimo”* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Visti:

- l'art. 5.1 del TQRIF, secondo il quale *“L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza”*;
- l'art. 5.2 del TQRIF, secondo il quale *“La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 5.1 deve*

essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente”.

Considerato che il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023 (art. 1.2 della Deliberazione ARERA 15/2022) e ciascun Gestore tenuto ad applicare le disposizioni del Testo Unico sulla qualità tecnica e contrattuale del servizio rifiuti deve predisporre il contenuto della propria Carta di qualità per i servizi di propria competenza da trasmettere all'Ente Territorialmente Competente -entro congrui termini- ai fini dell'adempimento per l'integrazione di ogni Carta di qualità del singolo servizio in un unico testo coordinato per la successiva pubblicazione;

Rilevato che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

Preso atto che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

Richiamato l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;*

Considerato che il Comune è, pertanto, soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità, con la quale è stato determinato il Metodo Tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo 2022-2025, ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Richiamato l'art. 28.3 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, di istituzione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo 2022-2025 (MTR-2), il quale dispone, per le attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato dei rifiuti urbani, e, in generale, per tutte le attività di competenza del ETC, *“Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione [...] può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”;*

Visto il prot. 20763 del 18/11/2022 in merito alla trasmissione della Carta della Qualità del Servizio del gestore COSIR al Servizio Ambiente;

Richiamata la determinazione n 171 del 13/12/2022 con la quale si è approvata la Carta della qualità del servizio di gestione, tariffe e rapporti con gli utenti TARI;

Preso atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2022, che ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a carico dei gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'ambito comunale di riferimento secondo lo *Schema I "livello qualitativo minimo"* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), si è individuata l'unità organizzativa idonea allo svolgimento delle mansioni di ETC nel Responsabile del Servizio Ambiente ed igiene urbana;
- il Servizio Ambiente ed igiene urbana è stato individuato come unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all'area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more degli adempimenti imposti da ARERA agli ETC e che, comunque, si perfezionano con il competente organo deliberante Consiglio Comunale, anche ai fini degli adeguamenti normativi imposti;

Vista la nota IFEL del 12 dicembre 2022 trasmessa in data 15/12/2022 in tema di schema di modifiche del regolamento per l'applicazione della TARI, in recepimento della delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/06/2021 è stato approvato il Regolamento TARI vigente dal 01/01/2021, successivamente integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/06/2022;
- che il regolamento appena sopra richiamato non è più rispondente all'impianto normativo sopra delineato;

Ritenuto necessario approvare un nuovo regolamento Tari vigente dal 01/01/2023 che:

- recepisca l'impianto normativo delineato a seguito degli interventi ARERA ed in particolare a seguito della deliberazione n. 15 del 18 gennaio 2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di approvazione del Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio dei Rifiuti urbani (c.d. TQRIF), quale allegato A alla delibera medesima ARERA;
- sia conforme alla Carta della qualità del servizio di gestione, tariffe e rapporti con gli utenti TARI approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Tributi con determinazione n 171 del 13/12/2022 e trasmessa al Servizio Ambiente ed Igiene Urbana preposto alle mansioni di Ente Territorialmente Competente lo schema della Carta di Qualità qui allegata ai fini dei successivi adempimenti connessi alla predisposizione e alla pubblicazione del testo coordinato dell'Unica Carta di qualità del servizio integrato dei rifiuti sul proprio sito internet, alla specifica sezione Trasparenza Rifiuti, secondo le disposizioni del TITR (Deliberazione ARERA 443/2019) come integrato dal TQRIF;

Visto l'allegato Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. n. 212/2000 in materia di statuto dei

diritti del contribuente, a quelli del Dlgs 152/2006 così come modificato dal DLgs 116/2020 e a quelli del D.L. n 41 del 2021;

Vista la Legge 118 del 05/08/2022;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti prot. n.22989 del 22/12/2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributo e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli Artt. 49 ed 147 bis del D. Lgs. 267/00 s.m.i.;

Il Consigliere Piparo illustra la proposta;

Interviene nel dibattito il Consigliere Pibia G.;

Con voti favorevoli 10 e astenuti 3 (Consiglieri: Pibia G., Collu, Scalas) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. Di approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
2. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Dlgs 267/2000;
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i;

Con successiva votazione, di cui favorevoli 10 e astenuti 3 (Consiglieri: Pibia G., Collu, Scalas), espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

La seduta è tolta alle ore 12.18.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.75 del 15-12-2022, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 16-12-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. FARCI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.75 del 15-12-2022, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità contabile della proposta.

Data: 16-12-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ena Cesare

Il Segretario Comunale
D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)